

Promemoria operativo per l'applicazione della disciplina nazionale sulla professione di guida turistica

(Legge 13 dicembre 2023, n. 190 e ss.mm.ii. e D.M. 26 giugno 2024, n. 88 e s.m.i.)

Aggiornato al 18 marzo 2026

1. Quadro normativo di riferimento

1.1 Legge 13 dicembre 2023, n. 190

La legge n. 190/2023 ha introdotto una disciplina organica e uniforme a livello nazionale della professione di guida turistica, superando la precedente frammentazione regionale.

I pilastri della riforma sono (cfr. in particolare gli articoli 2, 11 e 12 della legge):

- definizione univoca della professione di guida turistica;
- individuazione delle attività riservate ai professionisti abilitati;
- istituzione dell'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT);
- previsione di obblighi, divieti e sanzioni;
- attribuzione ai Comuni delle funzioni di controllo e accertamento delle violazioni, nonché di irrogazione delle relative sanzioni.

1.2 Decreto attuativo – D.M. 26 giugno 2024, n. 88

Il D.M. n. 88/2024 reca disposizioni applicative della legge, chiarendo in particolare (cfr. gli articoli 24–27):

- le procedure di accertamento delle violazioni;
- il ruolo dei Comuni e della Polizia Locale;
- le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative, i cui proventi sono incamerati dai Comuni

2. Attività riservate alla guida turistica

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 190/2023, costituiscono attività proprie della professione di guida turistica:

- l'illustrazione e l'interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano;
- la conduzione di visite guidate con persone singole o gruppi di persone nei luoghi e contesti di interesse turistico;
- Lo svolgimento delle attività di cui sopra anche in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

 **Tali attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti abilitati e iscritti all'ENGT, salvo le eccezioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge n. 190/2023¹.**

¹ Non sono richiesti i requisiti professionali: 1) per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale da parte di soggetti abilitati in Paesi membri dell'UE. 2) nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

3. Diritti delle guide turistiche (artt. 3 e 9 Legge n. 190/2023)

- Negli istituti e nei luoghi della cultura, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato;
- Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

4. Obblighi delle guide turistiche (art. 11 Legge n. 190/2023)

La guida turistica, nell'esercizio dell'attività, ha l'obbligo di:

- esporre in modo visibile il tesserino di riconoscimento;
- esibire il tesserino su richiesta degli organi di controllo;
- fornire informazioni trasparenti sui costi della prestazione.

La violazione di tali obblighi comporta sanzioni amministrative.

5. Divieti e contrasto all'abusivismo (art. 12 Legge n. 190/2023)

È fatto divieto:

- a chiunque di esercitare o offrire attività proprie delle guide turistiche in violazione della legge n. 190/2023 e senza iscrizione nell'ENGTE;
- a chi non è in possesso dell'abilitazione professionale, di utilizzare tessere o altri segni distintivi idonei a simulare la qualifica di guida turistica;
- ad agenzie di viaggio, tour operator e intermediari di servizi turistici di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di soggetti non iscritti nell'ENGTE per lo svolgimento di attività proprie delle guide turistiche. Gli intermediari hanno inoltre l'obbligo di indicare il numero di iscrizione ENGTE della guida utilizzata.

6. Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 190/2023, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in caso di:

- Esercizio abusivo della professione di guida turistica (assenza di iscrizione all'ENGTE): sanzione da 3.000 a 12.000 euro
- Utilizzo indebito di tesserini o altri segni distintivi idonei a simulare la qualifica di guida turistica: sanzione da 3.000 a 12.000 euro.
- Agenzie di viaggio, tour operator o altri intermediari, che si avvalgono di soggetti non iscritti all'ENGTE, anche tramite piattaforme digitali: sanzione da 5.000 a 15.000 euro.
- Responsabili di istituti e luoghi della cultura che ostacolano l'accesso delle guide abilitate e lo svolgimento della relativa attività: sanzione da 5.000 a 15.000 euro.
- Mancata esposizione o mancata esibizione del tesserino di riconoscimento da parte della guida abilitata: sanzione da 500 a 1.500 euro.

 **Il Comune nel cui territorio è commesso il fatto illecito è competente all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'incameramento dei relativi proventi, secondo le procedure di cui al D.M. n. 88/2024.**

7. Ruolo operativo dei Comuni

7.1 Funzioni attribuite ai Comuni (artt. 24 e segg. D.M. n. 88/2024)

I Comuni sono competenti per:

- la verifica dell'iscrizione del professionista all'ENGT, tramite strumentazione preposta alla scansione del codice univoco/tesserino elettronico;
- il coordinamento dei controlli anche tramite la Polizia Locale;
- l'accertamento delle violazioni;
- l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

7.2 Controlli sul territorio

I controlli possono essere effettuati:

- durante visite guidate, eventi, tour organizzati;
- nei luoghi della cultura, anche se gestiti da soggetti privati;
- in occasione di affidamenti, patrocini o iniziative comunali.

8. Indicazioni operative

Si invitano i Comuni a:

1. Informare gli uffici competenti e la Polizia Locale sul nuovo quadro normativo;
2. Verificare il possesso dell'abilitazione da parte dei soggetti che svolgono visite guidate sul territorio comunale;
3. Verificare che in ogni iniziativa – quali patrocini, affidamenti o collaborazioni – per svolgere visite guidate siano utilizzati soggetti abilitati e iscritti nell'ENGT;
4. Applicare ove necessario le sanzioni di legge;
5. Favorire la collaborazione istituzionale con il Ministero del Turismo, le Regioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Per info scrivere a federagit@confesercenti.it
